Legge regionale 31 maggio 2012 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina della portualità di competenza regionale.

CAPO III

FUNZIONI CONSULTIVE E DI SUPPORTO ALLA REGIONE

Art. 8

(Comitato consultivo)

1. È istituito per ciascun porto di competenza regionale un Comitato consultivo, composto dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede o suo delegato, dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia, da un rappresentante designato, rispettivamente, dal Comune, dagli operatori portuali, dalle imprese industriali, dai prestatori di servizi di interesse generale e tecnico-nautici, dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 e dalle organizzazioni sindacali di settore, dagli spedizionieri e dagli agenti raccomandatari marittimi, dagli operatori ferroviari e dagli autotrasportatori operanti in porto, nonché, per Porto Nogaro, dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli. Ai lavori del Comitato è invitata l'Autorità marittima che partecipa con diritto di voto.

(1)(2)

1 bis. Qualora le designazioni da parte dei vari enti interessati di cui al comma 1 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

(3)

1 ter. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore centrale competente in materia di portualità e dura in carica cinque anni dall'atto di costituzione.

(4)

1 quater. Funge da segretario del Comitato un funzionario della Direzione regionale

competente in materia di portualità.

(5)

2. Il Comitato ha funzioni consultive in ordine alla formazione e all'approvazione del Piano regolatore portuale e sue modifiche, del Piano operativo triennale, nonché in ordine ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni e in ordine all'organizzazione del lavoro nel porto. Il Comitato è inoltre sentito in merito ad altre questioni di interesse generale.

(6)(7)

2 bis. Per l'esercizio delle funzioni consultive in ordine all'approvazione del Piano regolatore portuale e sue modifiche il Comitato è integrato dai seguenti componenti tecnici:

a) i direttori centrali regionali, o loro delegati, competenti in materia di ambiente, biodiversità e attività produttive;

b) un rappresentante dell'Agenzia regionale protezione dell'ambiente (ARPA) o suo delegato;

c) fino a quattro esperti, designati dalle Università o dagli ordini professionali, rispettivamente nel settore delle infrastrutture marittimo-portuali, delle infrastrutture ferroviarie, dell'economia dei trasporti e della navigazione.

(8)

2 ter. Ai lavori del Comitato sono invitati e partecipano senza diritto di voto i rappresentanti tecnici, rispettivamente, del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche e di Rete ferroviaria italiana (RFI).

(9)

2 quater. Nel parere rilasciato dal Comitato devono essere esplicitate le valutazioni dei componenti tecnici.

(10)

2 quinquies. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di portualità sono disciplinate le modalità di designazione dei componenti di cui ai commi 1 e 2 bis, lettera c).

(11)

3. Dalla partecipazione e dal funzionamento del Comitato consultivo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione, a esclusione dei compensi riconosciuti a ogni esperto di cui al comma 2 bis, lettera c), per i quali è fissata un'indennità pari a 2.000 euro per il parere sul Piano regolatore, 1.500 euro per il parere sulle varianti al Piano regolatore e 1.000 euro per il parere sull'adeguamento tecnico funzionale. Agli esperti che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano fuori regione spetta altresì il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

(12)

4. Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività, che disciplini, tra l'altro, le modalità di convocazione, la validità delle sedute e delle deliberazioni e la forma della verbalizzazione.

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 8/2022

2 Comma 1 sostituito da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . Fino alla costituzione del nuovo Comitato consultivo continua ad operare il Comitato in carica all'entrata in vigore della L.R. 2/2024.

3 Comma 1 bis aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024

4 Comma 1 ter aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024

5 Comma 1 quater aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024

6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024

7 Parole sostituite al comma 2 da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024

8 Comma 2 bis aggiunto da art. 62, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024

9 Comma 2 ter aggiunto da art. 62, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024

10 Comma 2 quater aggiunto da art. 62, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024

11 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 62, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024

12 Comma 3 sostituito da art. 62, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024

Art. 9

(Collaborazioni istituzionali)

1. Al fine di assicurare il più elevato grado di efficacia nello svolgimento dei propri compiti l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) stipulare con i soggetti pubblici operanti negli ambiti portuali accordi che prevedano l'impiego delle professionalità di settore ivi presenti, nonché l'espletamento di prestazioni di servizio a supporto della Regione;

b) delegare al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia e al Consorzio di sviluppo economico del Friuli compiti coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi soggetti.

(1)

1 bis. Per il riconoscimento delle spese per i lavori e le manutenzioni, affidati ai sensi del comma 1, lettera b), si rinvia alla disciplina in materia di delegazioni amministrative prevista dalla legge regionale 14/2002.

(2)

1 ter. Le spese per i servizi resi dai soggetti pubblici ai sensi del comma 1 sono riconosciute nei limiti e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta

regionale.

(3)

Note:

1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 74, comma 1, L. R. 8/2022

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 2/2024

3 Comma 1 ter aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 2/2024